

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 117 DEL D.LGS. N. 42/2004 PRESSO LE SEGUENTI SEDI MUSEALI DI AREZZO: “BASILICA DI SAN FRANCESCO”, “MUSEO STATALE DI CASA VASARI”, “MUSEO NAZIONALE D'ARTE MEDIEVALE E MODERNA” E “MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE GAIO CILNIO MECENATE E ANFITEATRO ROMANO”

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 9 (nove) del mese di dicembre nella sede della Direzione regionale Musei della Toscana, sita a Firenze in Piazza de' Mozzi n. 2,

sono convenuti

- Il Dott. Stefano Casciu (C.F. CSCSFN59A31B354Q), nato a Cagliari il 31/01/1959, in qualità di Direttore della Direzione regionale Musei della Toscana, in appresso denominata “Amministrazione”,
- il Sig. Alessio Alterini (C.F. LTRLSS79M15I155A), nato a Sansepolcro (AR) il 15/08/1979, in qualità di Vice Presidente della Fondazione Arezzo Intour (C.F. 92089510512 / P.I. 02311580514), con sede legale ad Arezzo in Via degli Albergotti n. 13, in appresso denominata “Concessionario”,

congiuntamente definiti nel prosieguo “**Parti**”

premessi che:

- in data 19/09/2022 le Parti hanno sottoscritto un Accordo di Valorizzazione rep. n. 38, ai sensi dell'art. 112 D.lgs. 42/2004 (“Codice”) per la fruizione pubblica dei siti museali di Arezzo denominati “Basilica di San Francesco”, “Museo Statale di Casa Vasari”, “Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna” e “Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano” (in seguito denominato “Accordo”);
- con il predetto Accordo (all. 1) l'Amministrazione si è impegnata ad affidare in concessione alla Fondazione Arezzo Intour, e quest'ultima si è impegnata a gestire in qualità di Agente contabile, i servizi di biglietteria, accoglienza, controllo accessi, bookshop e gli altri servizi aggiuntivi di cui al Capitolato Tecnico allegato alla presente (all. 2), finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta culturale;
- il Concessionario ha redatto, sulla scorta del Capitolato Tecnico predisposto dall'Amministrazione, un progetto di fattibilità (all. 3), anche sotto il profilo tecnico economico per l'avvio delle azioni di cui al successivo articolo 5 del medesimo Accordo;
- con nota prot. n. 8390-A del 5/12/2022 e nota prot. 8391-A del 5/12/2022 l'Amministrazione ha acquisito dal Concessionario polizza assicurativa di responsabilità civile nonché copia della polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi alla gestione dei Servizi stipulata dal Concessionario medesimo con la Compagnia Allianz Spa n. 253727679 con appendice di

dichiarazione n. 611044108, nonché polizza rischio furto stipulata dal Concessionario con la Compagnia UnipolSai n. 45/189300309 e le ha approvate;

- l'Amministrazione si assume l'impegno di aggiornare i DUVRI esistenti (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza).

Tanto premesso, e costituendo le premesse e gli allegati parte integrante della presente convenzione, si stabilisce

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini della presente convenzione e dei relativi allegati, si definiscono le espressioni ed i termini in seguito utilizzati:

- "Convenzione": la presente convenzione, inclusi i relativi allegati;
- "Accordo": l'Accordo di valorizzazione *ex art.* 112 D.Lgs. 42/2004 concluso in data 19/09/2022 tra la Direzione regionale Musei Toscana e la Fondazione Arezzo Intour;
- "Servizi": le attività che il Concessionario realizzerà in favore dei visitatori presso le sedi museali in epigrafe, in conformità a quanto di seguito previsto e a quanto specificato nel Capitolato Tecnico;
- "Sedi dei Servizi": gli istituti museali e i relativi spazi dove verranno svolti i Servizi da parte del Concessionario.

Art. 2 (Sedi dei Servizi e orario di esercizio)

I servizi dovranno essere svolti presso i siti e negli spazi di cui all'allegato 2 – Capitolato Tecnico e all'allegato 4 – Planimetrie. Eventuali richieste di variazione di orario, servizi oltre l'orario di chiusura o presso altre sedi non previste dal presente atto, dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto, se ritenute valide dall'Amministrazione, di formale accordo tra l'Amministrazione stessa e il Concessionario.

Art. 3 (Segni distintivi)

Al Concessionario viene riconosciuto il diritto-dovere di utilizzare il logo ufficiale, il marchio, le insegne, il nome a dominio, le pagine *social*, gli altri canali di condivisione e i relativi contenuti (di seguito collettivamente "Segni Distintivi") della Sede del Servizio, esclusivamente per la sola durata della Concessione e per l'erogazione dei Servizi. Ogni uso dei predetti Segni Distintivi al di fuori dello svolgimento dei Servizi all'interno delle Sedi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione. Il Concessionario, una volta ottenuta l'approvazione dell'Amministrazione sui Segni Distintivi dallo stesso predisposti, dovrà curare tempestivamente, a sue esclusive spese, anche il deposito e/o registrazione dei medesimi Segni Distintivi presso le sedi e le autorità

competenti in nome e per conto dell'Amministrazione che, a tal fine, rilascerà allo stesso Concessionario idonea procura. Il Concessionario non acquisisce pertanto alcun titolo o diritto sui Segni Distintivi, ai quali in ogni caso rinuncia sin d'ora, oltre al diritto di utilizzo degli stessi qui definito, anche nel caso in cui il Concessionario curi la predisposizione, realizzazione, e/o sviluppo e/o il deposito e/o la registrazione dei Segni Distintivi, direttamente o tramite terzi. Ogni diritto di sfruttamento resterà esclusivamente in capo all'Amministrazione. Nel caso in cui il Concessionario incarichi terzi per la realizzazione di alcuno dei Segni Distintivi e, in particolare, per la costruzione e sviluppo del sito internet delle Sedi dei Servizi (es. agenzie creative, *Web developer*, *Web designers*), il contratto di incarico ai terzi dovrà prevedere: a) la cessione totale di ogni diritto relativo ai Segni Distintivi predisposti e/o realizzati e/o sviluppati e/o depositati e/o registrati direttamente in capo all'Amministrazione; b) che il compenso pattuito con il Concessionario per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia stabilito anche a totale copertura di tale definitiva cessione di ogni e qualsiasi diritto sui Segni Distintivi in favore dell'Amministrazione. Il Concessionario si impegna, anche per i predetti terzi incaricati della realizzazione del sito internet, della Sede del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a trasferire immediatamente, all'atto della registrazione del nome a dominio presso il provider prescelto, all'Amministrazione le credenziali di autenticazione per l'accesso ai servizi di gestione tecnica del dominio, in modo tale che l'Amministrazione abbia la possibilità tecnica, ove ritenuto necessario, di gestione diretta del proprio dominio. Il Concessionario riconosce espressamente che ogni diritto di proprietà e sfruttamento dei Segni Distintivi è esclusivamente nella titolarità dell'Amministrazione e pertanto si impegna a non rivendicare la proprietà dei Segni Distintivi o qualsiasi diritto afferente la proprietà dei medesimi o il loro uso, se non limitatamente a quanto previsto nel presente contratto. Il Concessionario si impegna inoltre a evitare qualunque utilizzo dei Segni Distintivi che possa arrecare nocimento al carattere distintivo dei medesimi e a evitare qualunque utilizzazione dei Segni Distintivi che, di per sé o per l'abbinamento con altre immagini, sia contrario al buon costume e/o possa recare in qualsiasi modo nocimento all'immagine della Sede del Servizio e/o dell'Amministrazione o alla validità degli stessi. Il Concessionario si impegna a non concedere licenze e/o sub licenze sui Segni Distintivi ovvero autorizzare terzi ad utilizzare gli stessi in qualunque modo o forma senza la preventiva autorizzazione, espressa e per iscritto, dell'Amministrazione.

Art. 4 **(Caratteristiche dei Servizi)**

Il Concessionario si impegna ad attivare i Servizi indicati nel Capitolato Tecnico presso le rispettive sedi di svolgimento.

Il Concessionario è obbligato a svolgere i Servizi conformemente al Piano strategico di sviluppo culturale redatto ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e nel rispetto delle norme vigenti al momento dell'esecuzione e secondo le caratteristiche definite nel Capitolato Tecnico, oltre che ad attenersi alle eventuali prescrizioni specifiche per le singole Sedi dei Servizi. Ogni eventuale ritardo rispetto alla stessa programmazione dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione e supportato da relativa motivazione. In ogni caso, durante la fase di insediamento, il Concessionario è obbligato ad offrire i Servizi oggetto di concessione secondo le

modalità concordate con l'Amministrazione. Durante la fase di insediamento dovrà garantire la continuità del Servizio rispetto alla precedente gestione. In nessun caso il concessionario può richiedere un indennizzo per le giornate di apertura in cui si prevede la gratuità per tutti o per alcune categorie di visitatori.

Il Concessionario potrà stipulare, in stretta collaborazione con la Direzione regionale Musei della Toscana e previa sua autorizzazione, accordi con Università, Istituzioni culturali e museali (nazionali ed esteri) relativi a mostre o esposizioni temporanee, tirocini, pubblicazioni tematiche, nonché accordi o sponsorizzazioni da parte di privati finalizzati all'implementazione di servizi integrativi.

Il Concessionario si impegna:

- a) a svolgere con sollecitudine dal momento del suo insediamento, a proprie spese e previa autorizzazione dell'Amministrazione, gli interventi necessari all'avvio dei Servizi;
- b) a mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, gli spazi in concessione e gli impianti, le attrezzature, gli arredi, i materiali e i prodotti utilizzati nell'ambito della Concessione stessa;
- c) ad espletare le attività oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza possibile, garantendo un adeguato livello di Servizio ai visitatori, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione;
- d) a non cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il Servizio, con esclusione dell'attività esecutiva di Realizzazione Editoriale e Oggettistica, che può essere svolta anche per il tramite di soggetti terzi;
- e) ad assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio dei Servizi, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee ai Servizi prestati e all'occupazione dei locali o prodotte dai fruitori, pur restando anche in questo caso a carico del Concessionario l'onere della prova;
- f) a garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure;
- g) a tenere, distinta da ogni altra attività svolta al di fuori delle Sedi dei Servizi, una contabilità specifica per ciascuna tipologia di Servizio.

Art. 5 (Pulizie)

La gestione del Servizio comprende, a cura ed oneri a carico del Concessionario, la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi concessi per la gestione dei Servizi e delle adiacenze, ivi comprese: 1) le zone di carico e scarico utilizzate, 2) i beni mobili presenti negli spazi concessi, 3) gli eventuali altri spazi e/o beni concessi successivamente in maniera temporanea o definitiva. Le attività di pulizia dovranno essere svolte al di fuori degli orari di apertura al pubblico. L'attività e la cadenza delle pulizie dovranno essere effettuate conformemente alle norme vigenti in materia, o comunque in

linea con gli standard proposti dal Concessionario. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso gli appositi contenitori dislocati esternamente al sito e comunque alla loro eliminazione, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente.

Art. 6 **(Addetti ai servizi)**

Il Concessionario dovrà indicare, al momento dell'attivazione del Servizio, il nominativo della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile della Gestione dei Servizi in concessione (in appresso Responsabile Gestione) insieme al nominativo del sostituto dello stesso. Il Responsabile Gestione, al quale farà capo tutto il personale, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i Servizi. Il Responsabile Gestione dovrà fornire tutti i recapiti utili (numero di cellulare, etc) assicurando di essere sempre rintracciabile durante le ore di apertura. Il Concessionario sottoporrà entro il 30 marzo 2023 all'approvazione dell'Amministrazione un preciso **modello organizzativo**, che descrive le risorse impiegate distinte per competenza e qualifiche, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto di lavoro. Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, comunicando in anticipo, ove possibile, tutti i dati di identificazione degli addetti interessati. Inoltre dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il Servizio e di evitare intralci e carenze. Gli addetti al Servizio dovranno essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio. Per il personale di contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza, oltre l'italiano, della lingua inglese – livello B2. Il personale alle dipendenze del Concessionario dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che potrà richiedere in qualsiasi momento, nell'interesse dei Servizi e con motivate ragioni scritte, la sostituzione delle unità ritenute non adeguate. Detto personale dovrà essere dotato di apposito cartellino identificativo. Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente nei confronti del personale tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie degli addetti ai Servizi di cui alla presente Convenzione. Il Concessionario dovrà curare la buona tenuta ed il costante aggiornamento dei libretti sanitari e dei certificati medici richiesti dalle norme di legge. Il Concessionario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria e della zona (nazionali e territoriali) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Lo stesso si obbliga, in caso di futuri avvicendamenti con altri Affidatari al qualsiasi titolo, a porre in essere tutti i comportamenti necessari a garantire al personale la transizione verso il nuovo Concessionario.

Art. 7 **(Condizioni di vendita)**

Per la tutela del pubblico interesse il Concessionario dovrà esporre, permanentemente e in modo ben visibile nei locali adibiti al Servizio, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, il costo del biglietto, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni offerte. Per ciò che concerne il servizio di biglietteria, il Concessionario si obbliga ad applicare i prezzi imposti dal Direttore regionale ai

sensi del D.M. 507/1997 e successive modifiche. Il Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario che questo, a sue spese, provveda all'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o mediante accesso al cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, che permettano il controllo sistematico della gestione contabile. Il Concessionario si impegna a consentire il pagamento – da parte del pubblico – di tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione anche attraverso carte di credito, bancomat POS o altri sistemi similari.

Art. 8 (Sicurezza)

Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita all'Amministrazione in caso di incidenti, di ogni natura e genere, eventualmente accaduti al personale del Concessionario o dell'Amministrazione stessa o ai terzi che usufruiscano dei Servizi all'interno degli spazi dati in concessione e durante l'orario di espletamento dei servizi stessi. Il Concessionario si impegna a porre in essere per l'esecuzione della Concessione in genere, e dei lavori e Servizi oggetto della presente Convenzione, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose dell'Amministrazione, degli utenti o di terzi in genere, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs n. 81/2008. Il Concessionario, inoltre, è tenuto a far osservare tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso od eccettuato, per i propri dipendenti, nonché per i dipendenti delle Imprese fornitrici relativi alla tenuta del libretto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, contro gli infortuni sul lavoro e malattie (comprese quelle di carattere professionale) ed a quelle altre assicurazioni speciali imposte dalle eventuali condizioni di pericolosità del lavoro.

Art. 9 (Reclami e suggerimenti)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure proprie, le valutazioni dei clienti sulle prestazioni del Concessionario. Il Concessionario si obbliga ad informare l'Amministrazione di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dai visitatori delle Sedi dei Servizi. Il Concessionario si obbliga altresì a corredare l'informazione all'Amministrazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni e proposte utili. I reclami che perverranno all'Amministrazione saranno trasmessi al Concessionario. Il concessionario fornirà obbligatoriamente, e per iscritto, le spiegazioni del caso nei tempi indicati dall'Amministrazione.

Art. 10 (Corrispettivi e relative modalità di versamento)

Per lo svolgimento dei Servizi il Concessionario si impegna a corrispondere all'Amministrazione i seguenti corrispettivi:

a) CFA - Corrispettivo Fisso Annuale a carico del concessionario pari a € 5.000,00 (= cinquemila/00);

b) CPB - Quota percentuale sugli introiti di biglietteria a favore dell'Amministrazione pari al 50,00% (= cinquanta per cento)

c) CPR - Quota percentuale (royalty) a favore dell'Amministrazione pari al 5,00% (= cinque per cento) sul fatturato al netto dell'IVA conseguito nello svolgimento dei servizi di:

- Vendita di prodotti editoriali e oggettistica presso i *bookshop* dei siti museali oggetto della presente Convenzione;

- Vendita di prodotti editoriali e oggettistica sul portale *e-commerce* appositamente creato dal Concessionario, in collaborazione con l'Amministrazione, per i siti museali oggetto della presente Convenzione.

I corrispettivi saranno versati secondo le seguenti modalità:

a) Il corrispettivo fisso CFA sarà versato entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione e, per le successive annualità, entro il 15 gennaio di ciascun anno;

b) i corrispettivi variabili CPB, saranno versati mensilmente secondo scadenze non superiori a trenta giorni e in conformità al D.M. n. 507/1997 e successive modifiche;

c) i corrispettivi variabili CPR saranno distinti in 12 rate mensili e saranno versati entro 15 giorni a partire dalla scadenza del periodo di riferimento.

La somma incassata a titolo di corrispettivo del diritto di prevendita, pari a € 3,00 (= tre/00), sarà interamente trattenuta dal Concessionario.

In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni delle quote fisse di corrispettivo da corrispondere o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute all'istituzione da parte dell'Amministrazione o di altre autorità amministrative di speciali giornate gratuite e/o a prezzo ridotto o, più in generale, di qualsiasi decisione inerente il calendario di apertura ed il prezzo dei biglietti. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna a fornire al Concessionario le immagini in alta risoluzione, i testi e le didascalie delle *pièces* oggetto di riproduzione o, qualora non esistenti, a consentirne la realizzazione a carico del Concessionario, unicamente ai fini dell'espletamento delle attività elencate nel Capitolato tecnico allegato alla presente.

In ogni caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e ss.mm. ii. (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), diviene assoluta ed esclusiva proprietaria del materiale documentario realizzato, con tutti i diritti di utilizzazione e con la facoltà di disporre liberamente senza nulla dovere al Concessionario. Tuttavia, a garanzia della proprietà intellettuale del Concessionario, l'Amministrazione s'impegna a segnalare la paternità della documentazione prodotta dal medesimo in base alla presente Convenzione.

Il Concessionario non potrà utilizzare le immagini, i testi e le didascalie fornite dall'Amministrazione, né quelle dal medesimo realizzate in ordine al patrimonio storico-artistico contenuto nei siti museali oggetto della presente Convenzione, per scopi differenti da quello sopraindicato se non previa sottoscrizione di apposito accordo tra le Parti. Allo stesso modo deve ritenersi non autorizzata la commercializzazione dei prodotti realizzati mediante le succitate immagini, testi e didascalie presso altri punti vendita o tramite differenti portali *e-commerce*.

Art. 11 (Assicurazioni)

Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni causati o subiti nell'esercizio delle sue attività. Il Concessionario ha, prima di iniziare l'attività contrattuale, stipulato, con Allianz Spa, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile, con un massimale pari a euro 3.000.000,00, a copertura di tutti i rischi e le conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti eventualmente dai clienti dei Servizi, da terzi, dal personale della Amministrazione e del Concessionario (polizza n. n. 253727679 con appendice di dichiarazione n. 611044108). La polizza prevede la rinuncia ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti. Il Concessionario ha inoltre stipulato con la stessa compagnia UnipolSai Spa idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi relativi alla gestione del Servizio, compresa la copertura per furti e rapina (polizza n. 45/189300309). Ogni eventuale modificazione delle polizze sottoscritte dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Art. 12 (Monitoraggio della "performance" e della qualità dei servizi)

Ai fini del controllo della performance e della qualità dei servizi, il Concessionario si impegna a monitorare e rilevare costantemente le informazioni di input/processo/output/modalità/utenti. A tal fine il Concessionario deve progettare, aggiornare e gestire un sistema informativo aziendale capace di rilevare, elaborare e rappresentare le informazioni attraverso strumenti informatici di rilevazione ed elaborazione, in grado di fornire una rappresentazione veritiera dei fatti, degli accadimenti e delle informazioni concernenti il servizio in concessione con cadenza almeno mensile; tale sistema dovrà essere in ogni caso concordato con l'Amministrazione. Il Concessionario deve, inoltre, riportare le informazioni rilevate in un documento, denominato "Rapporto di Gestione", redatto con cadenza annuale entro i primi 3 mesi successivi la chiusura di ciascun anno di concessione; il documento deve essere trasmesso - negli stessi tempi - all'Amministrazione concedente e ai membri del Comitato Tecnico indicato all'art. 8 dell'Accordo di Valorizzazione del 19/09/2022, attraverso l'invio elettronico utilizzando il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Concessionario assicura la piena collaborazione con l'Amministrazione Concedente e a tale scopo si impegna a:

- a) fornire piena collaborazione ai soggetti del Comitato Tecnico indicato all'art. 8 del succitato Accordo di Valorizzazione e alle Direzioni dei siti museali interessati;
- b) riconoscere all'Amministrazione Concedente e alla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale/Direzione Generale Musei le più ampie facoltà di ispezione, verifica e rilevazione dei fatti e delle informazioni utili ai fini del monitoraggio.

Art. 13
(Comunicazione dei dati)

Al fine di consentire all'Amministrazione gli opportuni controlli e verifiche circa la prestazione dei Servizi e l'andamento delle vendite, per la determinazione dei corrispettivi dovuti, il Concessionario si impegna a comunicare, attraverso mezzi di comunicazione telematici entro 5 giorni a partire dalla scadenza del periodo di riferimento, i dati riepilogativi relativi:

- a) agli introiti al netto dell'I.V.A. risultanti dai registri delle vendite e dei corrispettivi per i singoli Servizi;
- b) al numero di biglietti venduti, con distinzione delle diverse tariffe applicate;
- c) al numero di visitatori del sito gestito, con evidenza dei soggetti entrati a titolo gratuito e quelli paganti.

I riepiloghi trimestrali ed annuali di cui ai precedenti commi, devono essere in ogni caso sottoscritti da un rappresentante del Concessionario a ciò espressamente autorizzato. Anche al di fuori delle scadenze programmate, l'Amministrazione avrà sempre la facoltà di richiedere l'esibizione e/o la consegna di copia di documenti, comunicazioni e/o certificati relativi alla prestazione ed alla gestione del Servizio nonché, più in generale, alle attività strumentali alla prestazione del Servizio e a quelle comunque oggetto di affidamento. Il Concessionario è responsabile della correttezza e completezza dei dati nonché della loro corrispondenza con la relativa documentazione fiscale.

Art. 14
(Durata della concessione)

La Concessione ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione ed è rinnovabile per ulteriori 5 (cinque) anni previa verifica dei risultati attesi da parte del Comitato Tecnico indicato all'art. 8 del succitato Accordo di Valorizzazione, qualora permangano le ragioni di interesse pubblico sottese alla presente concessione, e salvo il caso di disdetta di una delle parti da comunicare entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine.

Tutti i servizi, anche se attivati in tempi differenziati e successivi alla data di stipula del presente atto, avranno comunque termine alla scadenza naturale della presente convenzione.

Art. 15
(Cessazione)

Alla scadenza o cessazione della Concessione il Concessionario potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti di propria proprietà ed utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo. Per la produzione recante il logo o contrassegno del museo e costituenti giacenze di magazzino, possono essere regolate, con apposito accordo tra il Concessionario uscente e il nuovo aggiudicatario le modalità per l'acquisizione e la consegna dei prodotti già realizzati. Tale facoltà può essere accordata anche per gli arredi e gli allestimenti di proprietà del Concessionario uscente.

Art. 16
(Risoluzione)

Comportano la risoluzione della Convenzione per colpa del Concessionario, previo accertamento dell'Amministrazione e contestazione da parte della medesima, salva l'applicazione delle penali e/o risarcimento per maggior danno:

- a) la mancata attivazione o la sospensione di anche solo uno dei Servizi affidati senza giustificato motivo (compresa la causa di forza maggiore) o in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione;
- b) il mancato pagamento di uno o più corrispettivi previsti dalla presente convenzione, qualora siano inutilmente decorsi 30 giorni dal termine di scadenza;
- c) le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei Servizi e la ripetuta applicazione delle penali per la medesima violazione;
- d) la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione nei termini stabiliti dalla presente Convenzione;
- e) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del Concessionario;
- f) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti che incidano sulla moralità professionale;
- g) l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
- h) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei Servizi affidati;
- i) l'inadempimento o l'irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione valutati come gravi dall'Amministrazione;
- j) l'inadempimento reiterato delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione in ordine all'espletamento del Servizio.

Non spetterà al Concessionario, in caso di risoluzione della Convenzione, alcun indennizzo, a nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. In tutti i casi di risoluzione per colpa del Concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Amministrazione dalla stipula di una nuova Convenzione con altro Concessionario, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della Concessione medesima. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'Amministrazione comunicherà per iscritto al Concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione delle prestazioni. Il Concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i venti giorni successivi alla contestazione. Trascorso

inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza. Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso i terzi per qualsiasi danno derivante dallo svolgimento del Servizio e/o dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza, urbanistica e/o ambiente e/o dal mancato o inesatto adempimento agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Il Concessionario, pertanto, si impegna a tenere totalmente indenne la Amministrazione, i suoi amministratori, dipendenti e consulenti, da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento proveniente da terzi, connessa, direttamente o indirettamente, con l'esercizio del Servizio.

Art. 17
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18
(Forza maggiore)

Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento della presente Convenzione o di singole sue obbligazioni qualora l'inadempimento sia cagionato da eventi imputabili a forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle stesse né soggetti al loro controllo. La Parte che non può adempiere ad una o più obbligazioni a causa dell'evento di forza maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra non oltre quarantotto ore dalla conoscenza dell'evento, indicando l'evento di forza maggiore, una previsione della sua durata e degli effetti sull'adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione. La Parte continuerà a tenere periodicamente informata l'altra Parte dell'evolversi della situazione operando con la massima diligenza al fine di attenuare gli effetti dell'evento di Forza Maggiore sulla regolare esecuzione della Convenzione. Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dovesse impedire la prestazione di una delle Parti per un tempo superiore a 30 giorni, l'altra Parte sarà libera di risolvere la presente Convenzione salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione.

Art. 19
(Controversie)

Per ogni controversia sarà competente in esclusiva il Foro di FIRENZE.

Art. 20
(Spese Legali)

Il presente atto viene redatto in unico esemplare in bollo, in forma non pubblica, sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta di bollo viene assolta virtualmente dal Concessionario.

Il presente atto consta di 12 (dodici) pagine compresa la presente che contiene le sottoscrizioni.
Le parti contraenti lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a norma di legge.

L'Amministrazione

Dott. Stefano Casciu

(f.to digitalmente)

Il Concessionario

Vice Presidente Alessio Alterini

(f.to digitalmente)